

**Gentile Collega,**

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Avv. Mario Scialla	Avv. Alessandro Graziani	Avv. Antonino Galletti

**Ultimissime**

**Divieto di accertamenti "ante tempus": si applica anche ai tributi locali**

La sentenza 8654/2019 della Cassazione civile sancisce che le regole di garanzia stabilite dall'art.12 del d. Lgs. n. 212 del 2000 hanno valenza generale e non limitata ad ispezioni della Guardia di Finanza, dovendo applicarsi anche alle attività svolte presso il contribuente da personale delle Amministrazioni Finanziarie non erariali.

**Nasconde il fratello della convivente evaso di prigione: dopo la legge Cirinnà non è più reato**

La causa di non punibilità prevista dall'art 384, c.p. (l'aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore) è applicabile anche nel caso in cui il soggetto responsabile del reato di favoreggiamento personale sia legato da rapporto di convivenza more uxorio con il soggetto "favorito" ben potendo quest'ultimo essere considerato come "prossimo congiunto" atteso che per effetto della L. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà) l'esimente di cui all'art. 384, c.p. deve ritenersi estesa anche alle unioni civili (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 14 marzo febbraio 2019, n. 11476).

**Bancarotta patrimoniale e truffa: ammissibile il concorso**

La contestazione del delitto di truffa, avente ad oggetto l'erogazione di finanziamenti bancari indotti mediante falsificazione dei bilanci e di altra documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale di una società non impedisce, in ragione del divieto di bis in idem, di giudicare l'imputato per il delitto di bancarotta per distrazione, contestato nel medesimo

**Osservatorio  
parlamentare**



**Concretezza delle azioni  
delle pubbliche  
amministrazioni e  
prevenzione  
dell'assenteismo**

Atto Camera: 1433  
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo  
**Iter 10 aprile 2019:** approvato. Trasmesso al Senato.

**Attuazione direttiva Ue  
sicurezza delle ferrovie**

ATTI DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTI A PARERE  
Atto del Governo: 074  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.  
**Assegnazione ed esito:**  
IX Trasporti (Assegnato il 15 febbraio 2019 - Termine il 27 marzo 2019)  
*(favorevole con condizione e osservazioni - 3 aprile 2019)*.  
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 15 febbraio 2019 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 27 marzo 2019)  
*(favorevole con osservazioni - 27 marzo 2019)*  
V Bilancio (Assegnato il 15

procedimento, in relazione alle somme successivamente sottratte, in presenza di una condotta complessivamente dolosa che avvince in sé anche il fallimento delle società finanziate, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 13399/2019 della Cassazione penale.

#### **Le fideiussioni redatte su schema ABI sono totalmente nulle**

Anche il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 275 del 21 marzo 2019 si è pronunciato in merito alle nullità delle fideiussioni. Il provvedimento in parola, conferma l'orientamento che si sta rinsaldando nei diversi tribunali di merito, relativamente alle contestazioni sui moduli fideiussori, sottoposti alla firma della clientela, redatti in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 su parere del 20.04.2005, perché contenente clausole di "reviviscenza di deroga all'art. 1957 c.c. e di "sopravvivenza", lesive della concorrenza dell'Antitrust, riconoscendo: 1) l'ammissibilità della domanda, anche se proposta in corso di causa (ed entro il termine fissato ai sensi dell'art. 183 c.p.c.), in ragione della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale (art. 1421 c.c.), anche in appello o in cassazione, in quanto pertinente ad un diritto autodeterminato; 2) la competenza del Tribunale ordinario a decidere (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) sulla nullità delle specifiche clausole fideiussorie, in quanto si tratta di eccezione d'incompetenza che va sollevata tempestivamente, e a parere della scrivente, anche perché trattasi di eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotto con il ricorso monitorio; 3) la sentenza è rilevante, in quanto viene sancita la nullità assoluta del contratto fideiussorio, contenente clausole ritenute nulle, per violazione della normativa imperativa antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, la quale non riguarda esclusivamente il negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma si estende a tutta la più complessiva situazione anche successiva al negozio originario la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo alla concorrenza. In materia, a ben guardare, si sta man mano consolidando un orientamento giurisprudenziale favorevole alla difesa del fideiussore, nel senso che le fideiussioni, che contengono determinate clausole, generalmente indicate agli artt 2, 6 e 8 dei moduli usati in modo uniforme dalle banche, sono da considerarsi in contrasto con la normativa antimonopolista.

#### **Attività scolastica "outdoor"? Coperta da assicurazione solo se connessa alla didattica**

L'attività "outdoor", cui prende parte uno studente, non può farsi rientrare tra le "esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche" coperte dall'assicurazione INAIL ex art. 4, comma 1, n. 5) del D.P.R. n. 1124/1965. Difatti, presupposto per l'operatività di tale copertura è il collegamento tra le "esperienze tecniche" sopra citate e le attività didattiche, richiedendosi, inoltre, che tra le une e le altre ricorra un nesso di derivazione eziologica. È quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 8449/2019.

## **News dal Legislatore**

#### **Comunicato 6 aprile 2019 (G.U. 6 aprile 2019, n. 82. Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia)**

Rivalutazione, per l'anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità

#### **Prov. 19 marzo 2019 (G.U. 5 aprile 2019, n. 81. Emanato dalla Banca d'Italia)**

Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

#### **L. 22 marzo 2019, n. 29 (G.U. 5 aprile 2019, n. 81)**

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

febbraio 2019 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 7 marzo 2019)  
(favorevole - 26 marzo 2019)

#### **Legge europea 2018**

Atto Senato n. 822-B  
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018  
**Iter** 11 aprile 2019 Esame in commissione.

#### **Prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private**

Atto Senato n. 897  
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.  
**Iter** 11 aprile 2019: in corso di esame in commissione.

## Focus prassi

### **Circ. 10 aprile 2019, n. 8/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)**

Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di bilancio 2019). Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

### **Circ. 9 aprile 2019, n. 7/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)**

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Art. 1 del DL n. 119 del 2018. Chiarimenti.

### **Circ. 5 aprile 2019, n. 49 (Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale)**

Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018. Estensione del diritto al congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda di congedo. Effetti sulla concessione del congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato.

### **Risp. 5 aprile 2019, n. 96 (Emanata dall'Agenzia delle entrate)**

Piani individuali a lungo termine -Articolo 1, commi da 100 a 114, della 11 dicembre 2016, n. 232. Investimenti in strumenti finanziari partecipativi - Articolo 29 DL n. 179 del 2012. Articolo 11, co. 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Risp. 5 aprile 2019, n. 97 (Emanata dall'Agenzia delle entrate)**

Piani individuali a lungo termine. Articolo 1, commi da 100 a 114, della 11 dicembre 2016, n. 232. Articolo 11, co. 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212.

## News dalla Magistratura

### Civile e procedura civile

#### **Cass. civ., Sez. II, 9 aprile 2019, n. 9906**

#### **VALORI MOBILIARI. Consob. Intermediazione finanziaria. Sanzione amministrativa in genere**

In relazione all'intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187 septies del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato. Di talché, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della "Consob" o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale.

#### **Corte cost., 9 aprile 2019, n. 75**

### **NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE. Questioni di legittimità costituzionale**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45 bis, comma 2, lettera b), D.L. n. 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, invero, introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.

**Cass. civ., Sez. I, Ord., 8 aprile 2019, n. 9764**

### **SEPARAZIONE DEI CONIUGI. Provvedimenti riguardo ai figli**

Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione. (Nel caso concreto, vista anche la forte conflittualità tra i genitori, nella gravata pronuncia manca del tutto una specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre, in violazione del principio della doppia genitorialità.)

**Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 aprile 2019, n. 9320**

### **REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI)**

Le nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell'art. 2901 c.c., vanno parametrize alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni. L'istituzione del trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura, ai fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.

## **Società, fallimento, tributario**

**Cass. pen., Sez. III, ud. 15 febbraio 2019 - dep. 9 aprile 2019, n. 15500**

### **IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Reati tributari**

In ordine ai reati tributari cd. "in dichiarazione", tra cui rientra il delitto ex art. 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, non è necessario, ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie incriminatrice, che il soggetto attivo abbia necessariamente compiuto gli atti prodromici all'evasione delle imposte o che ne fosse a conoscenza nel momento preciso in cui essi sono stati compiuti o che abbia concorso a compierli, ma è necessario che, unitamente alle altre note di disvalore del fatto di reato, egli ne abbia la consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, perché, essendo il diretto destinatario degli obblighi di legge, incombono sull'agente, prima che la dichiarazione sia presentata, i doveri di vigilanza e di controllo, il cui mancato espletamento può comportare la responsabilità penale, anche a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che dalla condotta (presentazione della dichiarazione) possa derivare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA.

**Cass. civ., Sez. V, 5 aprile 2019, n. 9586**

**IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA). Esportazioni e importazioni**

In tema di IVA, deve riconoscersi il "nesso di accessorietà" di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, rispetto a cessione di beni (o prestazione di servizi) in regime di non imponibilità per le cessioni all'esportazione (art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile) o per cessioni intracomunitarie non imponibili (ex art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, ratione temporis applicabile), alle prestazioni non implicanti per il cessionario un fine a sé stante bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale, in regime cioè di dipendenza funzionale, onde ottenere una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificialmente scomponibile. Per converso, non è necessario che il bene prodotto in forza della prestazione ritenuta come accessoria sia anche esso venduto al cedente ed esportato, fermo restando il necessario nesso di strumentalità, esclusiva, rispetto alla prestazione principale, implicante la distruzione o il deterioramento del bene strumentale e comunque tale da renderlo non cedibile e non altrimenti utilizzabile nel ciclo produttivo del cedente, se non per l'esecuzione della prestazione in favore dello specifico cessionario destinatario della prestazione principale.

**Lavoro e previdenza sociale**

**Cass. civ., Sez. lavoro, 9 aprile 2019, n. 9865**

**PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE - PREVIDENZA SOCIALE. Contributi in genere**

Nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della stessa legge e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Di talché va escluso il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, non rilevando, peraltro, l'eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni. Il credito contributivo ha, invero, una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto; da tale momento decorre il relativo termine di prescrizione.

**Cass. pen., Sez. III, ud. 28 febbraio 2019 - dep. 8 aprile 2019, n. 15122**

**INFORTUNI SUL LAVORO. Reati contravvenzionali**

Il giudizio di non congruità della regolarizzazione espresso dall'organo di vigilanza in relazione alla prescrizione impartita a seguito dell'accertamento della commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, non può comportare, in sede penale, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, bensì l'ammissione del medesimo a fruire del meccanismo di estinzione del reato attraverso l'accesso all'oblazione in via giudiziale ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 758 del 1994. (Nel caso concreto il Giudice, dopo aver ritenuto non convincente la motivazione con cui l'ente di vigilanza aveva ritenuto non regolarizzate le prescrizioni imposte, assolveva l'imputato per insufficienza della prova della commissione del reato, in tal modo confondendo i due profili, ovvero quello della sussistenza del reato e quello, necessariamente successivo, della sussistenza della causa di estinzione del reato di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 758 del 1994, la quale presuppone l'accertamento della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivo e soggettivo.)

**Cass. civ., Sez. lavoro, 8 aprile 2019, n. 9746**

**PREVIDENZA SOCIALE. Fondi e casse di previdenza**

La garanzia costituita dal principio cd. del pro rata - il cui rispetto è prescritto ex art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995 per le casse privatizzate ex D.Lgs. n. 509 del 1994, nei provvedimenti di

variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. L'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, ha sostituito il concetto di pro rata di cui al citato art. 3, comma 12, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le casse privatizzate nell'esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al rispetto del principio del pro rata (vecchia formulazione), ma a tenere presente il principio pro rata, nonché i criteri di gradualità e di equità fra generazioni (nuova formulazione), a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296. Il criterio del pro rata è, dunque, stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla Cassa, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla legge n. 335 del 1995.

## Penale e procedura penale

**Cass. pen., Sez. III, ud. 15 febbraio 2019 - dep. 8 aprile 2019, n. 15116**

### **APPELLO PENALE. Motivi**

L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. L'impugnazione deve esplicitarsi mediante una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.

**Cass. pen., Sez. I, ud. 23 gennaio 2019 - dep. 8 aprile 2019, n. 15306**

### **CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO. Trattamento penitenziario in genere**

L'assenza di una effettiva e completa separazione tra il locale bagno ed il resto della camera detentiva è fonte potenzialmente produttiva di un trattamento inumano o degradante - sia in camera detentiva singola (per questioni di decoro ed igiene, oltre che per la probabilità di osservazione dall'esterno di quanto accade nello spazio che dovrebbe essere riservato), sia in camera detentiva collettiva - se ed in quanto a tale condizione sfavorevole si associno altri aspetti negativi della complessiva condizione vissuta dal soggetto recluso. Di talché, ove risulti accertata (come nel caso concreto) l'esistenza del bagno a vista in camera detentiva singola, non può omettersi la verifica del complesso delle condizioni detentive ai fini di cui all'art. 35 ter della legge n. 354 del 1975.

**Cass. pen., Sez. III, ud. 9 gennaio 2019 - dep. 4 aprile 2019, n. 14725**

### **EDILIZIA E URBANISTICA. Reati edilizi - LEGGE PENALE**

In tema di reati edilizi, la modifica dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, apportata dall'art. 17, comma 1, lett. d) del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014 n. 164, che ha escluso dagli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire quelli che comportino aumenti di unità immobiliari o di superfici utili, osta alla riconduzione di tali ipotesi al reato di costruzione "sine titulo" di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e deve trovare applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., quale norma extrapenale più favorevole, integratrice del precetto.

## Amministrativo



**Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270**

**ATTI AMMINISTRATIVI - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Competenza esclusiva del giudice amministrativo**

L'utilizzo di procedure "robotizzate" di decisione della P.A., tramite algoritmi, per quanto legittimo, non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. La regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. L'algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un "atto amministrativo informatico". La regola algoritmica: - possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza, di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.; - non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili; la discrezionalità amministrativa è da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale; - vede sempre la necessità che sia l'amministrazione a compiere un ruolo ex ante di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di deep learning); - deve contemplare la possibilità che sia il giudice a dover svolgere, per la prima volta sul piano "umano", valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica, con la conseguenza che la decisione robotizzata impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti.

**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 8 aprile 2019, n. 4519**

**CASE POPOLARI ED ECONOMICHE. Assegnazione di alloggi - COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE. Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo**

Nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi popolari, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario ha una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume la natura di diritto soggettivo. Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'ente assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario alla proprietà dell'alloggio o del diritto a subentrare nella posizione del dante causa nel contratto di locazione.

**Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2208**

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Carenza di interesse sopravvenuta. Procedimento (spese del giudizio)**

E' da riformare, sul capo riguardante le spese di lite, la sentenza che dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione del provvedimento amministrativo, condannando la parte ricorrente alle spese di giudizio, qualora dalla medesima sentenza non emerga alcuna (neppure sommaria) delibazione nel merito della pretesa azionata, non essendosi attenuto il giudice di prime cure al criterio della soccombenza e neppure agli altri criteri previsti dagli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c., cui rinvia l'art. 26 c.p.a.

**Per approfondire**

**Consulta: notifica PEC valida se la ricevuta di accettazione giunge entro le 23.59**

È incostituzionale l'art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Questo è quanto disposto dalla sentenza n. 75/2019 della Corte costituzionale.

### **Gli incentivi all'esodo devono essere rimessi alla contrattazione collettiva**

Con la sentenza n. 62 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18, nella parte in cui, al fine di favorire il ricambio generazionale dei dipendenti della stessa Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevede un incentivo all'esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimetta anticipatamente dal servizio, poiché la disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato ricade nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere rimessa alla contrattazione collettiva, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

### **La kafala algerina e la nozione di “discendente diretto” di un cittadino Ue**

Un minore preso a carico da un cittadino dell'Unione nell'ambito del regime della kafala algerina non può essere considerato un discendente diretto di tale cittadino. Tuttavia, lo Stato membro di residenza di tale cittadino deve agevolare l'ingresso e il soggiorno di tale minore sul suo territorio, previa valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze del caso, tenendo conto dei diversi interessi, in particolare, dell'interesse superiore del minore. Lo stabilisce la Corte di giustizia UE, sentenza 26 marzo 2019, causa C-129/18.